

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78/CE⁽¹⁾ del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, debba essere interpretato in modo tale che il divieto per una donna musulmana di indossare un velo islamico sul luogo di lavoro non configura una discriminazione diretta qualora la regola vigente presso il datore di lavoro vieti a tutti i dipendenti di indossare segni esteriori di convinzioni politiche, filosofiche e religiose.

⁽¹⁾ GU L 303, pag. 16.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 3 aprile 2015 —
Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ NV; altra parte: Bestuur van de
Nederlandse Emissieautoriteit**

(Causa C-158/15)

(2015/C 205/25)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrente in appello: Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ NV

Altra parte: Bestuur van de Nederlandse Emissieautoriteit

Questioni pregiudiziali

- 1) Se una fattispecie come quella in esame, in cui: il carbone viene stoccato in un «parco carbone» nel quale sono rilasciate emissioni di CO₂ a seguito di autocombustione, il centro del «parco carbone» si trova a circa 800 metri dal limite della centrale a carbone, i due terreni sono separati da una via pubblica e il carbone viene trasportato dal deposito alla centrale mediante un nastro trasportatore che passa sopra la strada, rientri nella nozione di impianto, di cui all'articolo 3, parte iniziale e lettera e), della direttiva 2003/87/CE⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275).
- 2) Se per «combustibile esportato dall'impianto», di cui all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento n. 601/2012⁽²⁾ della Commissione, del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 181), si intenda la situazione in cui, come nella fattispecie in esame, il carbone va perso durante lo stoccaggio nel «parco carbone» a seguito di autocombustione.

⁽¹⁾ Pag. 32.

⁽²⁾ Pag. 30.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il
7 aprile 2015 — GS Media BV/Sanoma Media Netherlands BV e a.**

(Causa C-160/15)

(2015/C 205/26)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: GS Media BV

Resistenti: Sanoma Media Netherlands BV, Playboy Enterprises International Inc., Britt Geertruida Dekker

Questioni pregiudiziali

- 1.a Se la circostanza che una persona diversa dal titolare del diritto d'autore, grazie ad un collegamento ipertestuale su un sito Internet da essa gestito, rimanda ad un sito gestito da un terzo, accessibile al pubblico generico di Internet, sul quale l'opera è stata messa a disposizione senza l'autorizzazione del titolare, configuri una «comunicazione al pubblico», ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 ⁽¹⁾.
- 1.b Se sia rilevante al riguardo la circostanza che l'opera non fosse ancora stata messa a disposizione del pubblico neppure in altro modo con l'autorizzazione del titolare.
- 1.c Se sia rilevante la circostanza che detta persona (hyperlinker) sia al corrente, o sia tenuta ad essere al corrente, della mancanza di autorizzazione del titolare del diritto per la messa a disposizione al pubblico dell'opera sul sito del terzo di cui alla questione 1.a e, eventualmente, della circostanza che l'opera non era, in precedenza, stata messa a disposizione del pubblico neppure in altro modo con l'autorizzazione del titolare.
- 2.a In caso di soluzione in senso negativo della questione sub 1.a): se in tal caso si configuri una comunicazione al pubblico, o se questa possa configurarsi, qualora il sito al quale rimanda il collegamento ipertestuale, e pertanto l'opera, sia, sì, reperibile per il pubblico generico di Internet, ma non facilmente, cosicché la messa a disposizione del collegamento ipertestuale facilita al massimo il reperimento dell'opera.
- 2.b Se, ai fini della risposta alla questione 2.a, sia rilevante la circostanza che detta persona (hyperlinker) sia al corrente, o sia tenuta ad esserlo, della circostanza che il sito al quale il collegamento rimanda non è facilmente reperibile per il pubblico generico di Internet.
3. Se occorra tenere conto di altre circostanze al fine di risolvere la questione se si configuri una comunicazione al pubblico quando con un collegamento ipertestuale viene fornito l'accesso ad un'opera non ancora messa a disposizione del pubblico con l'autorizzazione dell'avente diritto.

⁽¹⁾ Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10).

Impugnazione proposta il 9 aprile 2015 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 5 febbraio 2015 nella causa T-473/12, Aer Lingus Ltd./Commissione europea

(Causa C-164/15 P)

(2015/C 205/27)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, D. Grespan, T. Maxian Rusche, B. Stromsky, agenti)

Altra parte nel procedimento: Aer Lingus Ltd., Irlanda

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 5 febbraio 2015 nella causa T-473/12 Aer Lingus/Commissione europea nella parte in cui ha dichiarato l'annullamento della decisione della Commissione 2013/199/UE del 25 luglio 2012 relativa all'aiuto di Stato SA.29064 (11/C, ex 11/NN) — Tassi di imposizione differenziati applicati dall'Irlanda al trasporto aereo ⁽¹⁾, nella parte in cui tale decisione ordina il recupero dell'aiuto presso i beneficiari per un importo fissato, al considerando 70 di detta decisione, in EUR 8 a passeggero; e